

---

## **DOCUMENTI E REQUISITI NECESSARIE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL REDDITO DI CITTADINANZA**

### **Documenti**

- Documento di identità in corso di validità del richiedente il RdC;
- Codice fiscale
- Atto di nomina, carta d'identità e tessera sanitaria del rappresentante legale tutore/amministratore di sostegno);
- Indirizzo e-mail o recapito telefonico cellulare;
- **Attestazione ISEE in corso di validità** (con indicatore inferiore a € 9.360) e relativa DSU rilasciata dall'INPS senza omissioni o difformità:
- Se cittadino extracomunitario permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente se familiare di cittadino italiano o UE
- Piano di ammortamento del mutuo per acquisto o costruzione della casa di abitazione, indicante la rata mensile di mutuo e il numero di rate residue alla data di presentazione della domanda.
- **Esclusivamente** per i componenti del nucleo familiare **che hanno iniziato una nuova attività lavorativa dopo il 1° gennaio 2017**<sup>1</sup> il reddito presunto per l'anno 2019.

---

<sup>1</sup>**Nel caso in cui uno o più componenti svolgano attività di lavoro** (dipendente o autonoma o di impresa) iniziata dopo il 1° gennaio 2017 e in corso al momento di presentazione della domanda, occorre compilare oltre alla domanda di richiesta del beneficio anche un modello **“RdC/PdC – Com Ridotto per ogni componente il nucleo interessato dalla variazione lavorativa.**

Ai fini della corretta compilazione, il reddito da comunicare per le attività di **lavoro dipendente** è il **lordo previsto nell'anno solare di svolgimento dell'attività lavorativa** e andrà autodichiarato (ad esempio, sulla base del contratto). Tale valore, su base annua, è calcolato moltiplicando la retribuzione mensile per il numero di mesi in cui si prevede di lavorare.

Per le attività di lavoro **autonomo o di impresa** dovrà essere **rinnovata trimestralmente** e deve avvenire **entro il 15 del mese successivo al termine di ogni trimestre solare.** (Ad esempio, entro il giorno 15 del mese di aprile, dovrà essere effettuata la comunicazione relativa al primo trimestre (gennaio-marzo), entro il 15 luglio devono essere trasmesse le comunicazioni relative al II trimestre (aprile-giugno) ecc)

In caso di **lavoro autonomo o d'impresa**, il reddito è individuato come differenza tra i ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività, relativi al trimestre solare precedente a quello in corso all'atto della domanda.

## Requisiti

Indicatore ISEE	Requisiti residenza	Altri requisiti
<b>ISEE ordinario o ISEE corrente</b> Inferiore ad € 9.360 (attestazione priva di omissioni o difformità)	<b>cittadino italiano o UE</b>  <u>oppure</u>  <b>titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero titolare di protezione internazionale o apolide</b>  <u>oppure</u>  <b>titolare di diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente</b> se familiare di cittadino italiano o UE  <b>Residenza in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi 2</b> in modo continuativo	<b>Nessun componente il nucleo familiare deve risultare disoccupato</b> a seguito di dimissioni volontarie avvenute nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda non dovute a giusta causa  <b>Nessun componente il nucleo deve risultare intestatario o avere la disponibilità di autoveicoli</b> immatricolati per la prima volta nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda ovvero auto con cilindrata superiore ai 1.600 cc o moto di cilindrata superiore ai 250 cc immatricolati la prima volta nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda (con esclusione delle auto o moto per cui è prevista l'agevolazione fiscale in favore dei disabili).  <b>Nessun componente il nucleo deve risultare intestatario o avere la disponibilità di navi o imbarcazioni</b>

Attenzione: In fase di conversione in Legge del Decreto la Commissione Lavoro del Senato **ha approvato un emendamento** che prevede che in caso di dimissioni volontarie, solo il singolo componente perde il beneficio e non l'intero nucleo familiare, con la conseguenza che la domanda potrà essere presentata e il parametro della scala di equivalenza non terrà conto di tali soggetti.  
Per rendere operativa tale possibilità bisognerà aspettare la **conversione in Legge e la relativa pubblicazione sulla G.U.**